

	<div>COMUNE DI ALA (TN) 85000870221 Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella B allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642</div>	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	COMUNE DI ALA	PROVINCIA DI TRENTO
	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL	
	SERVIZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE	
	Tra le parti:	
	1. COMUNE DI ALA, C.F. 85000870221, rappresentato dal Sindaco pro	
	tempore sig. Stefano Gatti, domiciliato per la sua carica presso la residenza	
	comunale in piazza San Giovanni n. 1, il quale interviene nel presente atto in	
	forza della deliberazione consiliare n. 24 di data 27 novembre 2025;	
	2. COMUNE DI AVIO, C.F. 00110390226, rappresentato dal Sindaco pro	
	tempore sig. Ivano Fracchetti, domiciliato per la sua carica presso la	
	residenza comunale in piazza Vittorio Emanuele III n. 1, il quale interviene	
	nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 46 di data 26	
	novembre 2025;	
	Premesso che	
	- con deliberazioni n. 24 di data 27 novembre 2025 e n. 46 di data 26	
	novembre 2025 i consigli comunali di Ala ed Avio hanno approvato una	
	convenzione per l'esercizio in forma associata forma associata e coordinata	
	del servizio intercomunale di polizia locale Ala-Avio per il periodo 1 gennaio	
	2026 – 31 dicembre 2030, ai sensi dell'art. 11 della L.P. 27 giugno 2005 n. 8	
	autorizzando i sindaci pro tempore alla sottoscrizione del testo;	
	- l'esercizio in forma associata delle funzioni relative alla polizia locale	
	rappresenta una valida soluzione per il presidio integrato del territorio di	
	riferimento, sulla base di criteri e principi condivisi, nei confronti di territori	

	contigui;	
	- l'esercizio in forma associata del servizio di polizia locale non costituisce	
	obbligo per i comuni, ma è comunque facoltà dei medesimi stipulare nuove	
	convenzioni secondo quanto previsto dall'ordinamento regionale, in	
	particolare dal capo VI (Forme collaborative comunali) del titolo I	
	(Disposizioni generali) del codice degli enti locali della Regione autonoma	
	Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.i.;	
	- il servizio di polizia locale ha un ruolo fondamentale e sempre più delicato	
	all'interno dei comuni tale da richiedere la disponibilità di personale	
	professionalmente preparato e specializzato che si dedichi in via esclusiva	
	alle materie di competenza e da esigere l'immediatezza delle risposte ai	
	cittadini ed agli amministratori;	
	- l'esercizio in forma associata assicura una migliore qualità del servizio, una	
	gestione uniforme e meno conflittuale sul territorio interessato ed un	
	contenimento dei costi relativi alla gestione del servizio stesso;	
	- la giunta provinciale, d'intesa con le amministrazioni comunali, ha	
	approvato, con deliberazione n. 2554 del 18 ottobre 2002 il "Progetto	
	Sicurezza del territorio" che prevede la riorganizzazione delle funzioni di	
	polizia locale sul territorio provinciale, attraverso la suddivisione delle	
	amministrazioni in 20 ambiti all'interno dei quali i comuni possono svolgere in	
	forma associata le funzioni di polizia locale;	
	- la medesima giunta provinciale, con deliberazione n. 713 di data 15 aprile	
	2005 ha approvato il progetto proposto, con la contestuale concessione del	
	finanziamento a sostegno delle spese di gestione del servizio;	
	- i citati enti hanno espresso la volontà di proseguire la gestione in forma	

	associata le funzioni di polizia locale, con le deliberazioni sopra citate;	
	- con tali deliberazioni è stato approvato anche lo schema della presente	
	convenzione;	
	Si conviene e si stipula quanto segue:	
	<b>Articolo 1 - Premessa</b>	
	La narrativa di cui in premessa e gli atti ivi indicati sono parte integrante della	
	presente convenzione e sono destinati all'interpretazione della stessa.	
	<b>Articolo 2 - Oggetto</b>	
	Con la presente convenzione, stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del	
	codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige,	
	approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.i., i comuni di Ala e Avio	
	convengono di proseguire nella gestione in forma associata il servizio di	
	polizia locale al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione	
	del servizio oltre ad assicurare le rispettive prestazioni nell'ambito territoriale	
	di appartenenza con carattere di continuità e di uniformità.	
	La struttura anzidetta è denominata "Polizia Locale Intercomunale Ala-Avio".	
	La sede del servizio è stabilita nel comune di Ala al quale, per motivi di mera	
	efficacia gestionale è conferito il ruolo di referente e coordinatore (comune	
	capofila). Il comune capofila è altresì individuato quale unico referente nei	
	confronti della Provincia autonoma di Trento, sia per l'assegnazione ed	
	erogazione di incentivi finanziari, sia per i successivi controlli, sia per	
	l'eventuale recupero dei finanziamenti in caso di mancata, parziale o	
	difforme realizzazione del progetto di gestione associata del servizio in	
	oggetto.	
	Al comune sede del servizio vengono rimborsate le spese sostenute per la	
	3	

	disponibilità della sede, ripartite proporzionalmente nella misura indicata al	
	successivo art. 5 della presente convenzione.	
	Il servizio associato si svolge nell'ambito e nel rispetto delle norme previste	
	nella legge regionale 19 luglio 1992, n. 5, nella legge provinciale 2 novembre	
	1993, n. 28 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute nella legge	
	quadro nazionale 7 marzo 1986, n. 65 in quanto applicabile in ambito	
	provinciale.	
	<b>Articolo 3 - Modalità di svolgimento del servizio, finalità e obiettivi</b>	
	<b>della gestione associata</b>	
	Scopo della presente convenzione è quello di svolgere in maniera associata	
	e coordinata le funzioni di polizia locale, urbana e rurale demandate ai	
	comuni dalle leggi e dai regolamenti vigenti, anche attraverso il	
	coordinamento con le restanti forze dell'ordine, al fine di garantire la tutela e	
	la sicurezza della popolazione. La gestione associata del servizio è	
	finalizzata in particolare a:	
	1. prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di polizia locale;	
	2. vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e	
	degli altri provvedimenti amministrativi emanati dalle competenti autorità,	
	la cui esecuzione sia di competenza dei comuni;	
	3. prestare servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per	
	l'espletamento di attività istituzionali dei comuni partecipanti all'accordo;	
	4. vigilare sull'integrità e conservazione del patrimonio pubblico;	
	5. svolgere incarichi di informazione, accertamento e rilavazione connessi	
	alle funzioni istituzionali comunali e comunque richiesti dalle autorità ed	
	uffici legittimati a richiederli;	
	4	

	6. predisporre i servizi e collaborare alle operazioni di protezione civile di competenza dei comuni partecipanti all'accordo;	
	7. collaborare, d'intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio;	
	8. esercitare le funzioni tecniche di controllo in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;	
	9. svolgere le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65;	
	10. svolgere le funzioni previste dal secondo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e connesse norme di attuazione di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 686 e 19 novembre 1987, n. 526;	
	11. esercitare il servizio di polizia stradale attribuito dalla legge alla polizia locale.	
	I comuni partecipanti all'accordo si impegnano a svolgere in forma associata e coordinata il servizio di polizia locale secondo le disposizioni della presente convenzione al fine assicurare una migliore qualità del servizio, realizzare economie di scala, riduzione di costi correnti e di investimento, per un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse umane e strumentali disponibili e di nuova acquisizione.	
	I comuni perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio di polizia locale oltre all'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento nell'ambito di riferimento. A tali fini il corpo	

	intercomunale, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità	
	specifiche di ogni ente, provvede:	
	- allo studio ed all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti	
	nelle rispettive amministrazioni;	
	- all'adozione di procedure uniformi anche mediante l'acquisizione degli	
	stessi programmi per la gestione del codice della strada;	
	- allo studio ed all'individuazione di modulistica unificata, in rapporto alle	
	normative e procedure per le quali si è effettuata l'uniformazione;	
	- all'adozione di una divisa secondo un modello uniforme che consenta di	
	individuare i vigili come appartenenti al Corpo di "Polizia Locale Ala-Avio".	
	I comuni si impegnano inoltre ad uniformare, per quanto possibile, i	
	regolamenti comunali e le procedure che hanno rilevanza ai fini della polizia	
	locale, urbana e rurale.	
	I comuni condividono la necessità di procedere alla riorganizzazione del	
	servizio, anche dal punto di vista dell'informatizzazione e dello snellimento	
	delle procedure interne, nell'ottica dell'ottimizzazione delle risorse umane a	
	disposizione, anche attraverso la revisione dei ruoli per liberare risorse da	
	destinare al presidio del territorio e garantire l'attivazione agente di	
	prossimità per rafforzare la vicinanza al cittadino.	
	I provvedimenti adottati dal servizio gestito in forma associata sono atti della	
	gestione associata con effetti per i singoli comuni partecipanti.	
	<b>Articolo 4 – Personale</b>	
	L'assunzione del personale occorrente ad integrare la dotazione complessiva	
	programmata viene effettuata, ivi comprese le assunzioni di personale a	
	tempo determinato e le assunzioni del personale amministrativo, dal comune	
	6	

	capofila secondo la dotazione organica prevista su indicazione della	
	conferenza dei sindaci.	
	In caso di scioglimento della presente convenzione ovvero nel caso di	
	recesso da parte di un'amministrazione, i comuni si impegnano ad	
	incardinare nella propria dotazione organica il seguente personale:	
	- Comune di Ala: il comandante, l'impiegato amministrativo, un ispettore e	
	2/3 degli agenti;	
	- Comune di Avio: un ispettore ed 1/3 degli agenti con arrotondamento	
	all'unità più prossima.	
	Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei	
	confronti del personale costituente il servizio in argomento, si conviene	
	l'opportunità di disciplinare distintamente il rapporto organico (o di impiego) e	
	il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti con gli enti associati.	
	Si pattuisce che il rapporto organico degli addetti al servizio intercomunale di	
	polizia locale sia posto in essere con il comune di Ala e trova la sua	
	disciplina, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella	
	disciplina del personale dipendente vigente nel comune; attengono al	
	rapporto organico gli aspetti relativi allo stato giuridico ed economico del	
	personale, gli accertamenti di responsabilità, l'applicazione di sanzioni	
	disciplinari e il relativo procedimento. Le amministrazioni provvedono a	
	dotarsi per la disciplina del personale di strumenti normativi uniformi, onde	
	evitare disparità di trattamento.	
	Il rapporto funzionale (o di servizio) è instaurato nei confronti dei comuni	
	associati ed è regolato secondo le intese del presente atto e del regolamento	
	del corpo intercomunale.	
	7	

	A tale fine, per garantire la necessaria funzionalità del servizio, si stabilisce	
	di attribuire al comandante (e in sua assenza al vice-comandante), la	
	responsabilità e la direzione del corpo intercomunale. Lo stesso comandante	
	è individuato quale responsabile dei procedimenti di competenza, per i	
	comuni sottoscrittori della presente convenzione.	
	Benché la sede della struttura operativa sia ubicata presso il comune di Ala,	
	il comune di Avio dovrà assicurare comunque la gestione delle informazioni	
	di base al pubblico per facilitare l'accesso al servizio e il necessario	
	collegamento con la sede del Corpo.	
	Il servizio intercomunale garantisce, attraverso i propri addetti, un recapito	
	nei comuni aderenti all'accordo per i rapporti con il pubblico e con gli	
	Amministratori, secondo quanto stabilito dalla conferenza dei sindaci.	
	<b>Articolo 5 - Rapporti finanziari</b>	
	I costi relativi alla gestione del Corpo, quali quelli per la disponibilità della	
	sede, per le necessarie forniture (attrezzature, stampati, ecc..), per le	
	retribuzioni ed eventuali altri oneri, anticipati dal comune di Ala, sono ripartiti	
	per il 100% in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre	
	dell'anno di riferimento.	
	I costi relativi alla gestione ordinaria e straordinaria del corpo, anche in conto	
	capitale, anticipati dal comune di Ala corrispondono alla data del 31	
	dicembre 2024 alle seguenti percentuali:	
	- Ala 68,41 %	
	- Avio 31,59 %	
	Per costi del servizio si intendono tutti gli oneri necessari per garantirne il	
	regolare svolgimento ed in particolare tutti gli oneri per il personale	
	8	



	dipendente, le spese di gestione e manutenzione dei mezzi strumentali, le	
	spese sia ordinarie che straordinarie per la sede del corpo, nonché le spese	
	per l'acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi, attrezzature ed arredi.	
	Nel costo soggetto a riparto sono computati anche tutti gli oneri direttamente	
	sostenuti dal comune capofila, necessari per garantire lo svolgimento delle	
	attività di diretta competenza ai sensi dell'art. 2, compreso l'utilizzo del	
	proprio personale dipendente, secondo il rendiconto che sarà presentato dal	
	comune di Ala.	
	Alla retribuzione del personale provvede il comune di Ala, con i relativi	
	adempimenti.	
	Il comune di Ala provvede all'accertamento e all'incasso dei finanziamenti	
	provinciali per la gestione del servizio nonché all'accertamento e all'incasso	
	di ogni altra entrata riferita al servizio associato di polizia locale, ivi compresi	
	i proventi delle infrazioni al codice della strada, che verranno in seguito	
	ripartiti secondo le disposizioni vigenti.	
	Restano invece di competenza di ciascun comune associato le sanzioni per	
	infrazioni e violazioni a disposizioni diverse dal codice della strada.	
	Il comune di Avio provvede al rimborso al comune di Ala delle relative spese	
	mediante un versamento in acconto del 50% della spesa a proprio carico	
	come risultante dal rendiconto dell'anno precedente, da versare entro il 30	
	giugno dell'anno di riferimento.	
	La differenza a saldo è versata entro 30 giorni dal ricevimento della	
	rendicontazione annuale e del riparto relativo, che verrà predisposto dal	
	comune di Ala ed inviato al comune di Avio entro il 31 marzo dell'anno	
	successivo a quello di riferimento.	
	9	

	Compete al comune di Ala prevedere, in sede di predisposizione dei bilanci	
	preventivi, attenendosi a quanto deciso dalla conferenza dei sindaci, la	
	spesa necessaria sia per la gestione ordinaria del corpo, che per	
	l'effettuazione di spese in conto capitale afferenti il medesimo.	
	Le modalità di effettuazione delle spese e per la gestione contabile e	
	finanziaria inerente il corpo restano interamente disciplinate dal regolamento	
	di contabilità del comune di Ala.	
	Le attrezzature in uso ed i mezzi attualmente in dotazione al servizio sono	
	quelli risultanti dall'allegato "elenco beni mobili" (allegato A). Le relative	
	spese di gestione e manutenzione sono a carico del corpo intercomunale.	
	La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione del corpo	
	intercomunale è affidata al comune capofila il quale provvede a garantirne la	
	manutenzione ordinaria e straordinaria.	
	I beni mobili di nuova acquisizione saranno inventariati dal comune di Ala	
	(quello che ospita la sede del corpo), ma la loro proprietà è ripartita	
	proporzionalmente nella misura sopra indicata.	
	Compete al comune di Ala, in qualità di ente capofila, prevedere in sede di	
	predisposizione dei bilanci preventivi la spesa necessaria per la gestione	
	ordinaria del corpo intercomunale dandone comunicazione all'altro ente,	
	nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese	
	sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse.	
	Il comune di Avio dovrà provvedere annualmente al versamento della quota	
	a suo carico.	
	<b>Articolo 6 – Conferenza permanente dei sindaci</b>	
	I comuni concordano di istituire una conferenza permanente dei sindaci per	

	indirizzare e seguire lo svolgimento dell'attività del corpo intercomunale di	
	polizia locale, presieduta a turno e per la durata di un anno, da ciascun	
	sindaco.	
	Spetterà alla conferenza la nomina del responsabile dell'ufficio,	
	l'approvazione del preventivo annuale di spesa, comprensivo di spese	
	ordinarie e straordinarie e l'approvazione di eventuali spese a carattere	
	straordinario, non inserite nel preventivo, da ripartire nella misura di cui	
	all'articolo 5.	
	Spetterà altresì al suddetto organismo stabilire gli obiettivi e le priorità del	
	servizio di polizia locale sulla base delle indicazioni del comandante del	
	corpo.	
	La conferenza dei sindaci è tenuta a verificare congiuntamente alle unità del	
	personale interessate, almeno due volte all'anno, l'andamento del servizio	
	intercomunale, anche sulla base di una relazione delle medesime sull'attività	
	svolta.	
	<b>Articolo 7 - I segretari comunali</b>	
	I segretari dei comuni partecipanti al presente accordo svolgono funzioni di	
	assistenza e consulenza tecnico-giuridica.	
	<b>Articolo 8 – Durata</b>	
	La presente convenzione ha durata sino al 31 dicembre 2030 ed è	
	rinnovabile con atto formale adottato da parte degli organi competenti per	
	ulteriore periodo di altri 5 (cinque) anni.	
	Ciascun comune aderente può recedere durante il periodo di validità della	
	convenzione con istanza adottata con delibera consiliare almeno sei mesi	
	prima della data di recesso.	
	11	

	Il recesso decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione	
	dell'istanza e comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4.	
	In caso di recesso da parte di un comune deve essere corrisposta una	
	penale di importo pari ad una annualità, quantificata nella misura prevista a	
	carico del comune recedente in base all'ultimo riparto definitivo di spesa	
	approvato, fino alla scadenza naturale della presente convenzione.	
	<b>Articolo 9 – Adesione di altri enti</b>	
	L'eventuale allargamento della convenzione ad altri enti, oppure l'adesione	
	dei comuni di Ala ed Avio ad una gestione associata con i comuni limitrofi,	
	comporterà la stipula di una nuova convenzione, senza l'applicazione di	
	penali.	
	Eventuali richieste di adesione, nel corso di validità del presente accordo, da	
	parte di comuni contermini dovranno passare al vaglio unanime della	
	conferenza dei sindaci cui spetta fissare condizioni ed eventuali oneri	
	d'accesso, con revisione globale del presente accordo.	
	<b>Articolo 10 – Risoluzione di controversie</b>	
	La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i comuni	
	deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria attuando le forme di	
	consultazione di cui all'articolo 6. Qualora ciò non sia possibile si provvederà	
	a riunire presso l'ente capofila - salvo la possibilità di ricorrere alla	
	competente autorità giurisdizionale - di comune accordo o su richiesta scritta	
	di uno dei sindaci, le giunte comunali in seduta comune, alle quali competerà	
	risolvere i contrasti sorti, predisponendo una relazione congiunta inerente la	
	soluzione concordata da comunicare ai rispettivi consigli comunali.	
	<b>Articolo 11 – Spese</b>	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]